



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Trot. N. 1482-20

Al Signor
Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo
Avv. Claudio Massa

Al Signor
Presidente della Sezione di Cuneo
della Camera Penale
del Piemonte e Valle d'Aosta
"V. Chiusano"
Avv. Dora Bissoni

Al Magif della Procura
dr.ssa Chiara Canepa

e p.c.

Ministero della Giustizia
DGSIA
Roma

Oggetto: Sistema di cognizione penale (SICP) – Portale Deposito atti penali (PDP) – procedura per il riconoscimento del valore legale ai sensi del D.L. n.28/2020; nota DGSIA 13.5.2020.

Come noto, l'art.83, comma 12 quater.1 D.L. n.18/2020 (convertito in legge n.27/2020 e come innovato dal D.L. n.28/2020) prevede che

"Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di

accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.”.

In sintesi, si tratta di un ulteriore passo (dopo l'introduzione del Sistema Notifiche Telematiche) verso l'introduzione del Processo Penale Telematico, consentendo al difensore di ricorrere a una procedura di deposito telematico con valore legale di documenti al p.m., sostitutiva del formato cartaceo, pur attualmente limitandone la possibilità alle nomine e alle memorie, richieste e istanze di cui all'art.415 bis c.p.p. fino al prossimo 31 luglio.

Questo Ufficio ha già richiesto al Ministero la relativa autorizzazione ad avvalersi di questa procedura.

Con la nota in oggetto, la DGSIA invita sia questo Ufficio che il COA e la Sezione della Camera Penale cuneesi a concordare un periodo di prova dell'applicativo, per saggiarne il buon esito.

Durante questo periodo, gli avvocati interessati dovranno eseguire la procedura di cui alla nota, inviando telematicamente gli atti, ma poi sempre eseguendone il deposito cartaceo (periodo del cosiddetto “doppio binario”)

All'esito positivo della sperimentazione, questo Ufficio avvierà la procedura di emissione del Decreto per il valore legale dei depositi, con richiesta alla DGSIA, alla quale dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta dal personale amministrativo e dai difensori che abbiano partecipato alla prova.

Chiedo alla cortesia del Magrif, dr.ssa Chiara Canepa, di avviare la procedura interna e di prendere gli opportuni contatti con il COA e la Sezione locale della Camera Penale per l'avvio della fase del “doppio binario”.

Ringrazio.

Cuneo, 13 maggio 2020.

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero





Ministero della Giustizia

Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Ai Signori Procuratori della Repubblica

Ai Signori Dirigenti amministrativi delle Procure della Repubblica
LORO SEDI

E, per conoscenza

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

All'Avvocatura Generale dello Stato
Al Consiglio Nazionale Forense
All'Unione Camere Penali Italiane
ROMA

nonché, per opportuna conoscenza

Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Signor Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
SEDE

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Ai Signori RID Requirenti

Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.

**Oggetto: Sistema della Cognizione Penale (SICP) - Portale Deposito atti Penali (PDP) -
Procedura per il riconoscimento del valore legale ai sensi del D.L. 30 aprile 2020, n.
28.**

Nell'ambito delle attività volte all'implementazione del Processo Penale Telematico è stata realizzata, con la patch di Re.Ge.Web 9.1.0, una nuova funzionalità che consente agli avvocati di trasmettere telematicamente alle Procure della Repubblica gli atti di nomina del difensore di fiducia nonché gli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.

A seguito della previsione di cui al D.L. 30 aprile 2020, n. 28 questa Direzione ha emesso il provvedimento prot. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato in data 12 maggio 2020 sul Portale dei Servizi Telematici.

Ai sensi del comma 12-quater.1 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f), del D.L. 30 aprile 2020, n 28, per la emissione del decreto del Ministro della Giustizia che autorizza il singolo ufficio alla ricezione degli atti e dei documenti allegati con valore legale, occorre la previa verifica della funzionalità dei servizi di trasmissione.

Al fine di procedere ad accertare, ufficio per ufficio, l'effettiva funzionalità del servizio, è necessaria la preventiva abilitazione delle utenze del personale amministrativo alle nuove funzionalità introdotte dal PDP, secondo le usuali modalità di abilitazione in SICP.

I manuali utenti aggiornati saranno trasmessi ai locali CISIA per essere messi a disposizione degli utenti. Questa Direzione organizzerà un Webinar per presentare le nuove funzionalità di trasmissione e gestione dei depositi telematici.

Premesso che sono già pervenute a questo ufficio innumerevoli istanze per l'attivazione del servizio con valore legale, si invitano gli uffici interessati a provvedere ad abilitare il personale amministrativo ed a concordare con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Camere Penali un numero sufficiente di depositi con il metodo del "doppio binario" in cui i depositi saranno eseguiti sia in modalità tradizionale sia telematica (deposito cartaceo a valore legale accompagnato dal deposito telematico a titolo sperimentale) ai fini dell'accertamento della funzionalità dei sistemi da parte di questa Direzione.

All'esito positivo di questa prima fase gli uffici potranno attivare la procedura di emissione del Decreto per il valore legale dei depositi con istanza rivolta a questa Direzione alla quale dovrà essere allegata una relazione dell'attività svolta dal personale amministrativo e dai difensori che hanno partecipato alla sperimentazione con il metodo del "doppio binario".

Durante questa fase il personale tecnico dei CISIA territorialmente competenti supporterà l'Ufficio in relazione ad eventuali problematiche tecnologiche.

I difensori potranno avvalersi del supporto disponibile all'indirizzo mail info-ppi@giustizia.it.

La DGSIA curerà inoltre le necessarie interlocuzioni con il Consiglio Nazionale Forense e la Unione Camere Penali Italiane per le future evoluzioni del PDP.

A seguito della pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Decreto del Ministro della Giustizia che autorizza il deposito telematico nel singolo ufficio, sarà ampliato sul PDP il catalogo degli uffici presso cui è attivo il servizio. Sarà, inoltre, possibile per i difensori verificare sul Portale dei Servizi telematici, nell'area Servizi - Uffici giudiziari -Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari se sia già intervenuto per un determinato ufficio il predetto decreto.

I Sigg. Procuratori della Repubblica vorranno assicurare la necessaria diffusione della presente comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari ed alle Camere Penali.

*Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi*



CATALDI ALESSANDRA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
12.05.2020 06:50:00 UTC



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia

